



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

D.G.R.899 del 3 dicembre 2019

DETERMINAZIONE N. 055 DEL 19 APRILE 2023

LIQUIDAZIONE IMPORTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 06 DEL 14 MARZO 2023 RECANTE “PROGRAMMA TALENTO & TENACIA – CRESCERE NELLA LEGALITA’ – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019 recante: ”Fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, contestuale trasformazione nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Asilo Savoia" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17.”

VISTO lo Statuto dell’A.S.P. Asilo Savoia approvato con D.G.R. n. 899 del 3 dicembre 2019;

VISTO il regolamento regionale n. 5 del 15 gennaio 2020 recante: “Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 18 marzo 2021 con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’ASP per il periodo 01 aprile 2021 – 31 marzo 2023;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14 marzo 2023 con la quale si è proceduto alla proroga dell’incarico di Direttore Generale dell’Azienda fino alla data del 31 dicembre 2023;

VISTO il Bilancio economico annuale e pluriennale dell’Ente per il triennio 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 20 dicembre 2022;

VISTO il Documento di programmazione delle attività e dei servizi dell’Ente per il triennio 2023-2025 recante i piani e i programmi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 2/2019 adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 25 del 15 novembre 2022 ;

PRESO ATTO della Sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione depositata il 13 gennaio 2023 che ha annullato il decreto impugnato nei confronti dei formali titolari delle quote della società sportiva de quo con conseguente rinvio per un nuovo giudizio alla Corte di Appello di Roma;

VISTA la nota prot. 547 del 13 febbraio 2023 con la quale l’ASP, a seguito della citata sentenza e in attuazione degli indirizzi del citato documento programmatico ha comunicato all’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati i propri intendimenti in proposito di seguito riepilogati:

- l’ASP, nell’ambito di un accordo sottoscritto nel 2017 con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio, dal luglio 2018 intrattiene un rapporto convenzionale con la Società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro “*Polisportiva Dilettantistica Montespaccato*”, soggetta dapprima a sequestro di prevenzione e successivamente a confisca di primo e di secondo grado;
- la convenzione, successivamente rinnovata ad ogni singola stagione sportiva ed avente scadenza il 30 giugno p.v., è stata sottoscritta previa autorizzazione del Giudice Delegato della Terza Sezione del Tribunale di Roma, all’esclusivo fine di assicurare la continuità gestionale della SSD – e



conseguentemente la relativa sopravvivenza - atteso che la SSD stessa – come verificato ed attestato dall'Amministratore giudiziario ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nella fase immediatamente successiva al sequestro di prevenzione - per la natura non lucrativa dell'attività, l'assenza di qualsivoglia bene o cespite patrimoniale e l'assoluta insufficienza delle entrate derivanti dalle rette della Scuola Calcio – in assenza di un adeguato e strutturale sostegno finanziario da parte di soggetti terzi, non aveva alcuna possibilità di proseguire autonomamente la propria attività statutaria, che sarebbe stata quindi necessariamente sospesa, con conseguente decadenza dei titoli sportivi detenuti;

- la logica dell'intervento attuato dall'ASP, richiesto per l'appunto da Tribunale di Roma e Regione Lazio in forza dell'accordo sottoscritto nel 2017 tra le parti e rientrante nelle più generali finalità del Programma "*Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità*", è sempre stata delimitata ad un arco temporale corrispondente a quello di natura straordinaria e transitoria previsto dalla normativa vigente in ordine alla conclusione della procedura innescata dal provvedimento del Tribunale di Roma, sfociante nell'eventuale confisca definitiva e nei conseguenti provvedimenti previsti dal Dlgs. 159/2011, calcolato quindi sulla base dei termini previsti, ossia nel limite massimo del quinquennio 2018-2023.
- la previsione in oggetto è stata oggetto di una specifica e vincolante direttiva del Consiglio di Amministrazione dell'ASP, che nell'ambito della programmazione triennale delle attività, adempimento prescritto dalla l.r. 2/2019 e dallo Statuto dell'ASP, ha espressamente previsto nel relativo piano trasmesso all'autorità regionale di vigilanza e da esso approvato, che "*l'intervento avrà definitiva conclusione entro la stagione sportiva 2022-2023, salve diverse determinazioni assunte dai livelli istituzionali competenti e rese coerenti con i corrispondenti impegni di natura economico-finanziaria necessari alla eventuale ed impreveduta prosecuzione della gestione qualora la tempistica originaria subisca significative stasi o anomali prolungamenti legati a ritardi nella pronuncia di confisca definitiva o per alea derivante da pronunce difformi da quelle di prima e seconda istanza*".
- in prossimità dello scadere del termine per la pronuncia della competente Corte di Cassazione circa la eventuale confisca definitiva delle quote della citata Polisportiva, l'ASP – come illustrato pubblicamente il 2 settembre u.s. in uno specifico incontro svolto al Teatro Rossini - nel programmare la presente annualità del Programma di inclusione "*Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità*", ha opportunamente e preventivamente definito ed ipotizzato il percorso procedurale successivo, volto ad avviare una fase partecipata di "*azionariato popolare*" della Polisportiva in questione, nel cui ambito mantenere, in ottica di coerente allineamento delle future attività con i principi e le finalità statutarie dell'ASP stessa, una partecipazione minoritaria con precipuo riferimento al necessario sostegno finanziario da assicurare ai fini della prosecuzione delle attività a carattere sociale ed educativo rivolti a minori e giovani del Quartiere;
- alla luce della sentenza della Corte di Cassazione (di cui peraltro la scrivente ha preso cognizione solo in via indiretta e successivamente al relativo deposito) che ha disposto – per le motivazioni rese note nel gennaio u.s. - l'annullamento del provvedimento di confisca di secondo grado delle quote sociali della Polisportiva, con rinvio a diversa Sezione della Corte di Appello per un nuovo giudizio, la tempistica prevista in via ordinaria per la conclusione del procedimento è destinata a slittare in maniera significativa, protraendosi perlomeno per ulteriori 18 mesi e fuoriuscendo così da quella considerata, anche a livello economico-finanziario, dall'ASP per la conclusione della gestione transitoria a suo tempo autorizzata dal CdA;
- in considerazione di quanto sopra evidenziato l'ASP, tenuto conto della scadenza della convenzione in essere con la Polisportiva alla data del 30 giugno 2023, non ritiene allo stato attuale di poter ulteriormente prolungare e per un periodo temporale indefinito l'attuale modalità gestionale oltre l'arco temporale e gli oneri finanziari a suo tempo autorizzati dal CdA, a maggior ragione in presenza di potenziali rischi di eventuali profili di danno erariale che potrebbero essere sollevati – in pendenza



dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione – dalla competente Autorità di vigilanza regionale o direttamente da soggetti terzi alla Corte dei Conti;

- a fronte dell'impegno, finanziario, progettuale e umano, e degli oggettivi risultati conseguiti, certificati dai numerosi ed autorevoli riconoscimenti, al fine di tenere fede alla propria missione assunta con il Programma *“Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità”* e garantire la continuità dell'azione promossa dal 2018 ad oggi e la stessa sopravvivenza della Polisportiva, stante la situazione conseguente alla sentenza di rinvio in Appello, nell'impossibilità di assicurare un ulteriore ed indistinto sostegno al di fuori dell'arco temporale a suo tempo programmato ed autorizzato in correlazione alla tempistica, usualmente prevista dalla normativa vigente, per la conclusione della fase di gestione transitoria della Polisportiva nelle more della confisca definitiva, è espressa intenzione dell'ASP poter acquisire, a titolo oneroso, le quote sociali della *“Polisportiva Dilettantistica Montespaccato”* attualmente in regime di confisca non definitiva;
- tale richiesta oltre ad essere pienamente legittima è resa possibile, anche con riferimento alla specifica natura giuridica delle SSD, da quanto disposto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 recante *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”* e s.m.i. Con tale provvedimento, infatti, il legislatore ha abolito il divieto di trasmissibilità delle quote delle SSD, consentendo, in base al comma 4 dell'art. 8 del citato D.lgs. 36/2021, la cessione delle quote nelle SSD sia al solo valore nominale del capitale effettivamente versato che a quello eventualmente rivalutato, stabilendo al contempo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, anche il tetto massimo della rivalutazione delle quote sociali ammessa dalla legge e stabilito *“in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”* proprio in considerazione della natura non lucrativa delle società sportive dilettantistiche;
- attraverso l'eventuale acquisto delle quote sociali autorizzato dalle competenti autorità in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 159/2011 e, con riferimento alla specifica natura giuridica delle SSD e della fissazione dei parametri per la cessione delle quote sociali delle SSD e la puntuale definizione del massimo valore di acquisto dal D.Lgs. 36/2021, l'ASP, potrà dare coerente corso, così come già definito, al processo di *“azionariato popolare”* individuato quale idoneo sbocco per la futura gestione ordinaria della Polisportiva stessa, facendola tornare ad assumere, come in origine, le caratteristiche di partecipazione comunitaria ed adesione dei principali stakeholder pubblici e no profit di riferimento, garantendo al contempo la necessaria resilienza e sostenibilità mediante la prosecuzione, dell'apporto dell'ASP alle attività sportive a precipua vocazione sociale e aggregativa giovanile, configurando altresì un modello organizzativo stabile ed in grado di attrarre investitori istituzionali ai fini della copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle attività calcistiche semi-professionistiche tipiche della Serie D;
- tale scelta, perfettamente coerente con le originarie finalità alla base della decisione assunta dall'ASP nell'ambito dell'accordo in essere con il Tribunale e la Regione Lazio e regolata in maniera dettagliata dalla recente novazione normativa, che stabilisce anche i parametri per l'eventuale rivalutazione delle quote sociali conferite dagli aventi titolo, peraltro non avrebbe alcun impatto, neppure di tipo economico, rispetto ad un eventuale esito difforme rispetto all'attuale situazione presso la Corte di Appello e la Corte di Cassazione, in quanto la Polisportiva non è configurabile come un'azienda commerciale, rivestendo natura non lucrativa e non ha alcun asset negoziabile in tal senso, in quanto i titoli sportivi detenuti a livello dilettantistico non rivestono alcun valore economico-finanziario né possono essere ceduti a fronte di un corrispettivo;
- anche in ordine all'impianto sportivo intitolato in memoria di Don Pino Puglisi e di proprietà della *“GS Montespaccato Srl”*, ultronea società attinta dapprima dal sequestro e poi dalla confisca, non si avrebbe



alcun impatto o detrimento rispetto alla procedura in essere, stante l'esistenza di un contratto a titolo oneroso in base al quale la Polisportiva corrisponde un canone a valori di mercato, contratto che in ogni caso – secondo il D.lgs. 159/2011 - verrebbe risolto di diritto all'atto della conclusione della procedura di confisca.

- in proposito va evidenziato che l'ASP, proprio al fine di assicurare in ogni caso la continuità delle attività sportive e sociali attualmente svolte attraverso la convenzione con la Polisportiva, avente definitiva scadenza il 30 giugno 2023, ha sottoscritto nel 2021 con il Vicariato di Roma, attraverso la SSD "Audace Savoia – Talento & Tenacia" costituita nel 2017 proprio ai fini dell'attuazione del relativo Programma "Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità", un contratto di comodato gratuito di durata quindicennale per l'impianto sportivo ubicato in Via Stefano Vaj, 73 ed immediatamente sottostante quello attinto dalla procedura di confisca di secondo grado. Ciò consente, anche in caso di sopravvenuta indisponibilità dell'impianto attualmente utilizzato, per fattori o circostanze indipendenti dalla volontà della scrivente, di assicurare la continuità delle attività sociali e sportive di base in ogni caso, apportando peraltro alla comunità il valore aggiunto di un bene per lungo tempo in disuso e di cui l'ASP intende assicurare l'ottimale fruizione da parte della collettività;
- in conclusione l'ASP, alla luce dell'imprevisto procrastinarsi *sine die* della tempistica stabilita dalla normativa vigente per la conclusione dell'attuale fase di gestione transitoria della Polisportiva, attese le argomentazioni ampiamente esposte e motivate, in coerenza con le decisioni a suo tempo assunte dai competenti organi in merito alla correlazione dell'intervento finanziario – di natura straordinaria – disposto dall'ASP stessa con la durata della fase di confisca la cui conclusione era prevista entro la conclusione dell'attuale stagione sportiva, nel ribadire l'impegno assunto con la convenzione in essere ed avente definitiva scadenza alla data del 30 giugno 2023, è formalmente a richiedere alla competente Autorità in indirizzo, l'acquisizione, in conformità al D.Lgs. 36/2021, delle quote sociali della "Polisportiva Dilettantistica Montespaccato" al valore massimo delle stesse stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 36/2021 artt. 8, commi 3-4);
- poiché tale eventuale acquisizione, formalmente effettuata per il tramite della controllata "Audace Savoia – Talento & Tenacia", SSD costituita dall'ASP previa autorizzazione dell'Autorità regionale di vigilanza in attuazione della DGR 79/2017, e qualificata come soggetto "in house providing" dell'ASP per il Programma "Talento & Tenacia – Crescere nella Legalità", così come sancito dallo Statuto vigente dell'Asilo Savoia adottato con DGR 899/2019 e dall'Accordo sottoscritto con la Regione Lazio in attuazione della DGR 98/2021, dovrà essere accompagnata da un idoneo piano economico finanziario e dal lancio di una campagna di *equity crowdfunding* volta a rafforzare la patrimonializzazione e le attività sociali ed educative della Polisportiva, con contestuale avvio di una istruttoria pubblica finalizzata alla individuazione di ulteriori investitori istituzionali, nonché dal processo di animazione territoriale per la quota di azionariato popolare destinata agli stakeholder di quartiere, si auspica che l'assunzione delle decisioni di competenza dell'ANBSC e quelle eventuali da parte del Tribunale di Roma avvenga con una tempistica compatibile con il termine di scadenza del rapporto attualmente in essere.

PRESO ATTO che in esito all'incontro svoltosi con l'ANBSC in data 16 febbraio 2023, è stato comunicato all'ASP che la competenza in proposito, a seguito della citata sentenza, è stata riassorbita dal Tribunale di Roma – III Sezione e che conseguentemente, con prot. 635 del 17 febbraio analoga nota è stata indirizzata anche alla Presidente della III Sezione Penale specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Roma;

VISTA la nota del 3 marzo 2023 con cui la Presidente della III Sezione Penale specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Roma, dopo aver espresso "apprezzamento per la dedizione e l'impegno profusi da parte di codesta ASP nelle varie attività gestorie finora espletate e per i risultati positivi raggiunti in ambito societario e a livello sociale" ha comunicato di riservarsi di avviare eventuali trattative per la definizione della richiesta "non appena l'ANBSC, nel suo ruolo di soggetto titolare di un ruolo di ausilio e supporto all'autorità



giudiziaria, proporrà al tribunale l'adozione del provvedimento ritenuto necessario per la migliore utilizzazione del bene di cui si richiede l'acquisizione";

ATTESO che con nota del 6 marzo 2023 l'ANBSC, per le motivazioni rappresentate dall'ASP e sulla base delle considerazioni ivi espresse, *“fatte salve le diverse valutazioni di codesta A.G.”* ha ritenuto che *“possa essere valutata positivamente la richiesta dell'Asilo Savoia, a condizione che quest'ultima riconosca alla procedura il valore massimo di cui al comma 4 dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021”;*

VISTO il provvedimento emanato in seduta collegiale dalla III Sezione Penale specializzata in misure di prevenzione del Tribunale di Roma in data 8 marzo 2023, notificato all'ASP in data 9 marzo ed acquisito con prot. 861/2023, che per le motivazioni ivi dettagliatamente illustrate ha autorizzato l'acquisizione delle quote sociali della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata “Polisportiva Dilettantistica Montespaccato” da parte dell'ASP al valore massimo stabilito dalla normativa di cui al D.Lgs. 36/2021 (art. 8);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06 del 14 marzo 2023 con la quale, per le motivazioni ivi esplicitate che si intendono integralmente richiamate nel presente Provvedimento, si è proceduto, tra l'altro, ad autorizzare l'acquisto del 100% delle quote sociali della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro denominata “Polisportiva Dilettantistica Montespaccato” così come autorizzato dal Tribunale di Roma con provvedimento dell'8 marzo 2013 al prezzo stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.Lgs. 36/2021, per un importo pari ad Euro 16.492,43 da parte dell'ASP, autorizzando il Presidente ed i competenti Uffici a dare compiuta e tempestiva attuazione a tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla deliberazione medesima, ivi inclusa la delega di firma al Presidente dell'Azienda per tutti gli atti dovessero rendersi necessari a tale scopo ivi inclusi i relativi atti di cessione ovvero di compravendita;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle attività di cui trattasi, sono necessarie specifiche competenze professionali con esperienza e capacità riconosciute e comprovate;

DATO ATTO che per la stipula dell'atto di cessione di che trattasi, è stato incaricato lo Studio Chiosi Ricciotti Notai Associati - C.F. e P.IVA 14575491007 che possiede le necessarie specifiche competenze riconosciute e comprovate;

PRESO ATTO che in data 14 aprile 2023 si è proceduto alla stipula dell'atto di cessione in parola;

VISTO il Preavviso di Parcella n. 44/2023 inoltrato dal richiamato Studio Notarile per onorari e spese onnicomprensive di Euro 2.176,54 oltre IVA di Legge;

RITENUTO per quanto in narrativa argomentato di poter procedere:

- alla presa d'atto del liquidato importo di Euro 16.492,43, per l'acquisto effettuato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06/2023 in premesse richiamata;
- alla liquidazione del Preavviso di Parcella n. 44 del 17/04/2023, ascritto allo Studio Chiosi Ricciotti Notai Associati per Euro 2.176,54 oltre IVA di Legge – CIG Z3C3ADA579;

VISTO il Bilancio economico annuale e pluriennale di Previsione per il triennio 2023/2025;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la L.R. n. 2 del 22 febbraio 2019;

VISTO il r.r. 17/2019;

VISTO il r.r. 21/2019;

VISTO il r.r. 5/2020;

VISTA la D.G.R. 899 del 3 dicembre 2019;



per quanto in premesse:

DETERMINA

1. di prendere atto del liquidato importo di Euro 16.492,43, per l'acquisto effettuato in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 06/2023 come in narrativa argomentato;
2. di liquidare il Preavviso di Parcella n. 44 del 17/04/2023, ascritto allo Studio Chiosi ricciotti Notai Associati per Euro 2.176,54 oltre IVA di Legge – CIG Z3C3ADA579;
3. Di imputare la somma onnicomprensiva di Euro 18.927,08 Oneri di Legge inclusi al capitolo 302.01.001 di cui al Vigente Bilancio economico pluriennale di Previsione per il triennio 2023-2025;
4. Di demandare ai competenti uffici dell'Ente l'adozione di tutti gli atti necessari alla esecuzione della presente Determinazione.

La Determinazione assume il n. 055 delle determinazioni dell'anno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

Antonio Vannicanti

